

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DEL 15 NOVEMBRE 1951

(73^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

«Aumento del contributo statale a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna per spese di vigilanza» (N. 1845):

OGGIANO, <i>relatore</i>	733, 734
SPEZZANO	734
GUI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	734

(Discussione e rinvio)

«Modifiche al testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni in materia di licenze di pesca nelle acque dolci» (N. 1830):

BRASCHI, <i>relatore</i>	735
PRESIDENTE	736
TARTUFOLI	737
SPEZZANO	737
FABBRI	738
CONTI	738

(Seguito della discussione e rinvio)

«Provvedimenti in favore dell'Associazione forestale italiana» (N. 1411) (*D'iniziativa del senatore Piemonte*):

PRESIDENTE	727, 731
MENGGI, <i>relatore</i>	728

ROCCO	Pag. 729
CERRUTI	729
OGGIANO	730
CONTI	731
PIEMONTE	732

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Braschi, Carbonari, Carelli, Cerruti, Conti, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Farioli, Gortani, Guarienti, Lanza Filingeri, Lanzara, Medici, Menghi, Milillo, Oggiano, Parri, Piemonte, Ristori, Rocco, Saggiaro, Salomone, Spezzano, Tartufoli e Zammerini.

È altresì presente il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, onorevole Gui.

PIEMONTE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Piemonte:
«Provvedimenti in favore dell'Associazione forestale italiana» (N. 1411).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Provvedimenti in favore dell'Associazione forestale italiana», d'iniziativa del senatore Piemonte.

Come i colleghi ricorderanno, nella riunione del 25 gennaio 1951 fu iniziata la discussione di questo disegno di legge, sul quale ebbe a riferire il relatore, senatore Menghi.

In quella occasione furono posti al relatore numerosi quesiti, ai quali egli si riservò di rispondere, dopo avere attinto le necessarie

informazioni. Ha facoltà, quindi, di parlare il relatore, senatore Menghi.

MENGHI, *relatore*. Come ha già fatto presente l'onorevole Presidente, la discussione di questo disegno di legge, iniziata nella riunione del 25 gennaio 1951, venne rinviata in seguito alla richiesta, formulata da vari oratori, di alcuni schiarimenti in merito alle disposizioni contenute nel disegno di legge stesso.

Innanzitutto ritengo che sia oggi opportuno riassumere brevemente la materia sulla quale verte il provvedimento sottoposto al nostro esame.

A tutti i componenti della Commissione sono noti gli scopi che si propone l'Associazione forestale italiana, scopi molteplici, ma che possono sintetizzarsi in quelli indicati nella relazione che accompagna il presente disegno di legge, là dove essi sono così enumerati: « affiancare i competenti organi dello Stato nelle molteplici attività che essi svolgono per la difesa e l'incremento del patrimonio forestale, nonché per il miglioramento della nostra economia montana, assumendo ed attuando tutte quelle iniziative che saranno ritenute più opportune per ravvivare e tenere desta nell'opinione pubblica quella coscienza forestale che è l'indispensabile premessa per l'attuazione di qualsiasi programma costruttivo, nonché la convinzione della importanza che il bosco riveste nel quadro dell'economia generale del Paese e quale pressochè insostituibile fattore idrogeologico nell'assicurare, a presidio del piano, la stabilità delle pendici montane e nell'evitare il turbamento del regime delle acque; promuovere convegni, studi e ricerche intese all'incremento della selvicoltura e alla risoluzione dei problemi montani, ove possibile, anche con azione diretta, a favore dell'incremento arboreo nazionale, con speciale riguardo ai rimboschimenti industriali e alla pioppicoltura »

Mi vennero domandate a suo tempo notizie sull'attività esecutiva in genere che l'Associazione forestale italiana si propone di svolgere, per raggiungere i suoi fini istituzionali. A questo riguardo l'Associazione forestale italiana mi ha trasmesso dettagliate informazioni. Premesso che la A.F.I. è sorta dopo il convegno tenutosi dal 24 al 26 ottobre 1948 all'A-

quila, il quale aveva come scopo precipuo l'incremento dell'allevamento armentizio, ma nel corso del quale furono anche trattate tutte le questioni attinenti alla montagna, l'A.F.I. stessa rivolse la propria attenzione anche ai problemi riguardanti lo sviluppo della selvicoltura, della pastorizia e in genere dell'economia montana. Partendo da tali criteri generali, esaminati prevalentemente in quel convegno, si ritenne da parte dell'A.F.I., in seguito a discussioni svoltesi posteriormente tra i soci, di dedicare particolare attenzione allo sviluppo del rimboschimento a carattere industriale, alla carbonizzazione razionale, alla resinazione, all'apertura di stazioni sperimentali del sughero in Sardegna, all'incremento della pioppicoltura e alla propaganda scritta e orale. Inoltre, l'A.F.I. si propose di curare lo svolgimento della Festa degli alberi, istituita nel 1899 da quel grande clinico e umanista che fu Guido Baccelli, per la quale, come voi sapete, il Ministro dell'agricoltura ha emanato anche quest'anno apposite circolari e in occasione della quale, il 21 di questo mese, molti di noi, tra cui anche chi vi parla, terranno conferenze ai giovani con l'intento di favorire la formazione di una coscienza forestale in Italia, coscienza che sembra ormai essersi molto attutita.

Dal senatore Spezzano furono avanzate serie obiezioni circa la composizione del Consiglio di amministrazione e sul funzionamento di questo organismo e al senatore Spezzano si associò il senatore Conti, che domandò quale spesa globale era prevista perchè l'A.F.I. potesse esplicare la sua attività. Anche su questo punto mi sono pervenute informazioni precise. L'A.F.I., è diretta da un Presidente e da un Vice Presidente, che non ricevono alcun emolumento, come, del resto, i Consiglieri di amministrazione. Vengono retribuiti invece due impiegati, una dattilografa e un usciere. Il Consiglio di amministrazione è composto di persone amiche della montagna: il senatore Spezzano fece una requisitoria contro uno dei membri del Consiglio di amministrazione, il quale, egli disse, era stato addirittura un « distruttore dei boschi nella Sila ».

Effettivamente la persona indicata dal senatore Spezzano fece parte del Consiglio di amministrazione, ma in seguito se ne allon-

tanò ed è stata sostituita. Gli altri membri del Consiglio di amministrazione sono persone insospettabili, la cui attività è a tutti nota, in quanto hanno avuto funzioni pubbliche.

Quali sono i desiderata dell'A.F.I., ai quali intende andare incontro e soddisfare il presente disegno di legge? Con il provvedimento in esame verrebbe attribuito all'A.F.I. l'uno per cento sulla percentuale globale del 10 per cento che i Comuni e gli enti pubblici corrispondono alle Camere di commercio, industria e agricoltura sul ricavato complessivo dei tagli straordinari di boschi effettuati nei loro territori. Il prelievo di tale percentuale del 10 per cento avviene dopo un sopralluogo e una verifica, effettuati dall'ispettore forestale sui terreni in cui il taglio straordinario dei boschi è avvenuto; le somme così ricavate sono destinate al rimboschimento. In tal modo una parte dei profitti ottenuti con i tagli straordinari dei boschi viene accantonata ai fini della manutenzione e della ricostituzione del patrimonio forestale. Dagli accertamenti contabili risulta che presso le Camere di commercio, industria e agricoltura sarebbero giacenti, alla data dell'ottobre 1950, 300 milioni circa. Qualora, quindi, si procedesse subito al prelievo dell'uno per cento previsto dal presente provvedimento verrebbero messi a disposizione dell'A.F.I. tre milioni di lire. In prosieguo di tempo sembra che l'A.F.I. potrebbe fare affidamento su un contributo annuo di un milione e ottocento mila lire, corrispondenti alla percentuale dell'uno per cento prelevabile dagli incassi realizzabili per tagli straordinari nei boschi dei Comuni e degli enti proprietari, e prevedibili in annue lire 180 milioni.

L'A.F.I. pubblica anche una rivista ottimamente redatta, « Le Foreste », per la formazione e la diffusione della coscienza forestale, e riceve, con reciprocità di scambio, un centinaio di riviste da tutte le parti del mondo. Trattandosi di una associazione fiancheggiatrice del Corpo forestale dello Stato, a mio parere, essa dovrebbe essere incoraggiata: l'A.F.I. non ha scopi politici, né scopi speculativi — ed infatti abbiamo rilevato già che coloro i quali presiedono a tale associazione prestano la loro opera gratuitamente — mentre d'altro canto esplica un'attività assai

notevole di collaborazione con il benemerito Corpo forestale dello Stato. Per tali motivi sono del parere che il disegno di legge in esame debba senz'altro essere approvato.

ROCCO. Dichiaro di essere contrario a questo disegno di legge. Sarebbe, infatti, veramente deplorabile che il Corpo forestale dello Stato dovesse sentire il bisogno di essere fiancheggiato da una associazione che, come questa, ha tutto il sapore di una accolta di interessi privati. Ritengo che sia nostro dovere fare ogni sforzo per rinsaldare la disciplina e sviluppare l'attività del Corpo forestale, ma per raggiungere tale scopo dobbiamo evitare di turbare l'azione del Corpo forestale con iniziative più o meno estranee alla sua natura e alle sue peculiari funzioni.

Per questi motivi dichiaro che voterò contro il presente disegno di legge.

CERRUTI. Senza dubbio nessuna obiezione può essere avanzata sul fatto che alcune persone, amiche secondo quanto ha detto il senatore Menghi, della montagna e della foresta si riuniscano per costituire una associazione, la quale assuma poi, come l'A.F.I., il carattere di ente morale, con lo scopo, come rileva la relazione che accompagna il presente disegno di legge, di collaborare con l'Amministrazione dello Stato, a termini del proprio statuto.

Se non erro, compongono il Consiglio di amministrazione dell'A.F.I., le seguenti persone: Presidente, l'onorevole Petrilli dott. Raffaele Pio; Vicepresidente, il dott. Faina Claudio; altro Vicepresidente, il ragioniere Parisi Costantino, Presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma; Direttore generale, il dott. De Sanctis Gustavo, ex direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 13 consiglieri, quasi tutti ex alti funzionari dell'Amministrazione dello Stato; e tre sindaci.

Ripeto, non v'è nulla da obiettare sulla esistenza di queste associazioni private, le quali intendano fiancheggiare l'opera dello Stato; anzi penso che tali iniziative siano lodevoli. Ma nel caso in esame la questione assume un aspetto ben diverso, in quanto si propone che dalle somme depositate presso le Camere di commercio, industria e agricoltura ai sensi degli articoli 131, 133 e 134 del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267, modificati

dall'articolo 32, ultimo comma, del regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 2011, e dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 settembre 1944, n. 315, l'A.F.I. sia autorizzata a prelevare l'un per cento per l'attuazione delle attribuzioni demandate dal proprio statuto sociale. In altre parole, si tratta di un prelievo, a favore dell'A.F.I., su fondi destinati all'Amministrazione dell'agricoltura, la quale si articola negli Ispettorati agrari e nel Corpo forestale, cioè in organismi specializzati che per legge debbono curare l'incremento della selvicoltura, svolgere la propaganda forestale ed esplicare tutte quelle attività che si collegano allo sviluppo del patrimonio boschivo.

Ora che un'associazione privata sorga e venga eretta in ente morale, ma vivendo delle quote versate dai suoi soci nei modi e termini stabiliti dal proprio statuto sociale, ciò mi pare senz'altro giusto. Ma non è questo il caso dell'A.F.I.: qui si tratta di prelevare, a favore di una associazione privata, una data percentuale sui fondi spettanti a determinati organismi che per legge hanno l'obbligo di svolgere proprio quelle specifiche attività che costituiscono gli scopi istituzionali dell'A.F.I. Applicando rigorosamente questo principio, potremmo anche pensare, per analogia, che domani si costituisca una associazione di amici delle ferrovie, di amici della strada o di amici della aviazione e che a vantaggio dei primi si debba stabilire un prelievo percentuale sul prezzo dei biglietti ferroviari, a vantaggio dei secondi, un prelievo percentuale sulla tassa dei veicoli, a vantaggio dei terzi infine un prelievo percentuale sull'importo dato dalla vendita dei biglietti per i viaggi aerei! Ognuno vede a quali assurdità si giungerebbe battendo questa strada.

Poichè esistono organismi specifici a cui sono demandati determinati compiti, se sorgono associazioni private, le quali si propongano di svolgere analoghe attività, ebbene, che esse vivano con i propri mezzi, come sempre accade per tutte le associazioni private! Col disegno di legge in esame, invece, si intenderebbe imporre una sorta di tassa di carattere permanente a beneficio dell'A.F.I. e a danno di organi costituiti, cioè, dei Comuni e degli enti proprietari e in ultima analisi dello Stato.

Per questi motivi noi siamo decisamente contrari a questo disegno di legge.

OGGIANO. Debbo esprimere, in via generale, la mia riluttanza ad accogliere istanze della natura di quella di cui al disegno di legge in esame per un motivo che ho avuto occasione varie volte di illustrare davanti alla Commissione e anche in Assemblea. A dire il vero, questo disegno di legge mi dà l'impressione della persistenza di un costume in Italia, che guarda più alla enunciazione dell'azione che all'azione effettiva, più al lato esteriore che alla sostanza delle cose; soprattutto mi dà l'impressione di persistere in un'altra consuetudine che mi pare assolutamente riprovevole, cioè quella della creazione di una moltitudine di associazioni che, se anche nel corso delle loro riunioni e dei loro lavori potranno svolgere opera proficua o redigendo riviste o pubblicando giornali o avvivando scambi culturali con gli altri Paesi, tuttavia in ultima analisi non portano alcun contributo pratico alla soluzione dei problemi che si presentano nel Paese.

Ora a mio parere, si dovrebbe una volta per sempre mutare sistema: ad esempio, il senatore Menghi parlava or ora di una illustrazione ai giovani del significato della Festa degli alberi: ebbene, egli potrebbe, e con lui altri senatori, recarsi sui luoghi richiesti per piantare effettivamente gli alberi, evitando le manifestazioni troppo esteriori e vacue. Per fare questo non è necessario che ogni volta si metta in movimento l'opinione pubblica e soprattutto non è necessario che si facciano sagre: il periodo delle sagre deve essere ormai definitivamente tramontato! Purtroppo, questo costume, ripeto, ci allontana dall'esame e dalla visione realistica dei problemi, mentre in Italia abbiamo assoluto bisogno di esaminare e risolvere le questioni su di un piano rigorosamente realistico: meno piazza e più lavoro nei poderi, nelle case, nelle officine!

Queste mie parole non vogliono essere tanto la manifestazione d'uno stato d'animo di indignazione davanti a un disegno di legge di questo genere, esse sono piuttosto dettate dal desiderio di motivare il mio aperto dissenso e dalla speranza che i colleghi possano essere, se mi è consentita la parola, più austeri nell'esaminare e nell'approvare proposte come quelle avanzate con questo disegno di legge.

Tutto quello che è stato detto a questo riguardo, sia quando la discussione ebbe inizio

nella riunione del 25 gennaio 1951, sia nella riunione odierna, è esattissimo. Troppe iniziative sorgono con il pretesto di voler fiancheggiare l'opera dello Stato, mentre, in definitiva, tali iniziative si risolvono in un impedimento del concreto lavoro che deve essere svolto vuoi dagli organi statali, vuoi dai privati cittadini. Come si vede, dunque, in linea generale, io sono contrario alla approvazione del presente disegno di legge; ma, nel merito, mi sia consentito di fare ancora un'altra osservazione.

Innanzitutto debbo rilevare che della Associazione forestale italiana noi non conosciamo lo statuto, per quanto ad esso si faccia riferimento nel testo del disegno di legge in esame; e pertanto noi ignoriamo le precise finalità e il funzionamento di tale associazione. Ma, oltre a questo, debbo osservare che con il disegno di legge in esame non solo si viene ad attribuire all'A.F.I. una determinata percentuale su date somme spettanti ad alcuni organi dello Stato per il ricavato del taglio dei boschi, ma si dispone altresì, nel caso che il disegno di legge stesso ottenesse la nostra approvazione e diventasse operante, un prelievo di una percentuale dell'1 per cento su fondi già giacenti e disponibili, costringendo così gli organi competenti a modificare la destinazione che a quei 300 milioni, di cui ha fatto parola l'onorevole relatore, posto che effettivamente esistono, tali organi avevano già data. È ovvio, infatti, che quella somma, accantonata presso le Camere di commercio, industria e agricoltura, deve già avere avuto una destinazione precisa: se in merito a questa non si fosse ancora disposto, ciò dovrebbe imputarsi ad una mancanza delle Camere di commercio, industria e agricoltura e del Corpo forestale; ma anche in tale caso possiamo noi, come Commissione di agricoltura, senz'altro passare sopra ad un mancato adempimento degli obblighi precisi spettanti al Corpo forestale, venendo ad incoraggiare certe pretese che, come questa, tendono a spogliare gli organi competenti di quei fondi posti a loro disposizione con lo scopo ben specificato di incrementare il nostro patrimonio boschivo?

Per questi motivi dichiaro di essere contrario all'approvazione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Il senatore Oggiano ha fatto un rilievo che mi pare di notevole impor-

tanza, facendo presente che nell'articolo 1 del disegno di legge in esame si fa un preciso riferimento allo statuto sociale dell'A.F.I., statuto che noi non abbiamo potuto esaminare. Pertanto, allo scopo di poter prendere visione di tale documento, cosa che mi pare essenziale, mi sembrerebbe opportuno sospendere la discussione su questo disegno di legge.

CONTI. Mi dichiaro contrario alla sospensiva. Concordo con quanto ha or ora detto il senatore Oggiano, le cui osservazioni mi paiono meritevoli di essere tenute nella massima considerazione. Mi sembra infatti estremamente pericoloso questo succedersi ed accavallarsi di iniziative personali che si risolvono poi in altrettante istanze e richieste verso i cittadini come verso i parlamentari, mentre in realtà esse sono da considerarsi altrettante « mangerie ». Ho l'impressione che in Italia si dimostri veramente una eccessiva incoscienza di fronte a determinati problemi: le questioni che toccano più da vicino gli interessi del Paese sono considerate senza alcuna preoccupazione, addirittura con indifferenza, e ciò mi sembra davvero gravissimo.

Particolarmente deplorabile e pericoloso mi pare quanto si va verificando nei vari settori della vita pubblica, attraverso l'assunzione indiscriminata di personale nelle Amministrazioni statali o parastatali: in questo modo si viene a creare una quantità di spostati, i quali diventeranno immancabilmente altrettanti avventurieri, come può facilmente prevedere qualsiasi persona che conosca la storia del nostro Paese. È diventato ormai un costume diffuso tra i parlamentari, tra i Ministri, in seno ai partiti e, soprattutto, in seno al partito di maggioranza, quello di introdurre nei vari Ministeri un numero sempre crescente di impiegati avventizi, incaricati o comunque in situazione precaria. Questa opera paternalistica è rovinosa per il Paese. In tale modo non si fa altro che preparare per il futuro un esercito di aggressori dello Stato. Pensate a quanto accade, ad esempio, nella Cassa del Mezzogiorno e in altri organismi analoghi, in cui vengono assunti impiegati con contratti cosiddetti a termine, nei quali si prescrive un trattamento particolarmente favorevole col pretesto della precarietà dell'impiego: ebbene, fra qualche anno tutti costoro esigeranno di

essere sistemati stabilmente, reclamando tale diritto per i servizi prestanti allo Stato. Un altro esempio che potrei citare è quello dell'arruolamento, che viene propagandato con clamorosa pubblicità, di giovani nelle Forze armate. Anche costoro formeranno una massa di persone che senza rendere alcun effettivo servizio graverà sullo Stato. In Svizzera la popolazione riceve l'istruzione militare, nè per questo la Svizzera ha bisogno di mantenere un esercito stabile: perchè da noi non si fa altrettanto?

Tutto questo ricorda dolorosamente il passato. Io mi dichiaro pertanto assolutamente contrario al disegno di legge in esame e mi dichiaro altresì contrario alla proposta di sospendere la discussione. Penso che la Commissione possa senz'altro prendere una decisione, senza consultare lo statuto dell'A. F. I. Si tratta di una associazione di ex funzionari i quali non vogliono altro che uno stipendio, di persone che desiderano pubblicare una rivistina per poter pagare un direttore e un segretario; in questo modo non si fa altro in ultima analisi che « mangiare » alle spalle dello Stato. L'abitudine di ricorrere ad uno stillicidio di richieste di fondi mi sembra che debba essere assolutamente frenata: sarà piuttosto opportuno, al momento di elaborare i bilanci dei vari Ministeri, inscrivere nei bilanci stessi anche alcune voci per porre i necessari fondi a disposizione di determinate iniziative che si dimostrino effettivamente utili e proficue. Il Governo stesso, ascoltando, come è suo preciso dovere, la voce che esce da questa Commissione deve persuadersi della necessità di reprimere questo funesto costume, più volte da me lamentato, anche per evitare che sorgano quei deplorabili inconvenienti che immaneabilmente nascono da una attività legislativa affollata ed incoerente.

PIEMONTE. Riconosco senz'altro che la Commissione ha il pieno diritto di esaminare lo statuto della Associazione forestale italiana, e pertanto non mi oppongo al rinvio della discussione proposto dall'onorevole Presidente. Debbo, però, protestare contro l'accusa di profittantismo che viene lanciata indiscriminatamente ogni qual volta che si proponga di concedere un determinato contributo ad una associazione privata. Probabilmente avven-

gono più frodi nel complesso della burocrazia statale che non in seno alle associazioni private.

Comunque, vorrei pregare i membri della Commissione di andare personalmente a constatare l'opera che l'A.F.I. va compiendo: a Castelgiorgio, vicino a Orvieto, ha raccolto ben sei tipi di carbonizzatori, con una spesa di alcune centinaia di migliaia di lire per ciascun carbonizzatore, alcuni dei quali permettono di ottenere dalla legna, oltre al carbone, anche i prodotti della distillazione che si elaborano nel corso della carbonizzazione. Dai primi esperimenti è risultato che da 100 chili di legna, invece di 17-18 chili di carbone secondo quanto si ottiene col normale processo di carbonizzazione, si possono ricavare ben 25-26 chili di carbone, oltre ai sottoprodotti.

Quanto alla questione del prelievo dei fondi, ritengo che essa debba considerarsi secondaria, potendosi escogitare un diverso modo per accordare un contributo all'A.F.I. Comunque, ciò che io intendo ribadire è che assolutamente non può lanciarsi alcuna accusa di profittantismo contro coloro che dell'A.F.I. fanno parte. Vero è che il direttore dell'A.F.I. è un ex direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ma a mio avviso non v'è nulla da obiettare a che qualche alto funzionario, di provata capacità direttiva, collocato a riposo, possa poi essere utilizzato da associazioni private, specie se si tenga presente l'esiguità delle pensioni concesse dallo Stato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta di rinvio della discussione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento del contributo statale a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna per spese di vigilanza » (N. 1845).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Aumento del contributo statale a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna per spese di vigilanza ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Oggiano.

OGGIANO, *relatore*. Onorevoli senatori, la relazione ministeriale premessa al presente disegno di legge è per sè stessa esauriente nel chiarire sia la natura e la portata del contributo fissato, nel bilancio del Ministero della agricoltura, a favore delle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari prima e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna poi, sia le ragioni dell'elevazione del contributo medesimo da lire 25.500 annue a lire 300 mila annue, sia infine la forma ed i mezzi di provvedere, agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione. E non resterebbe, dunque, che invitare la Commissione ad approvare il disegno di legge in esame per renderlo subito operante.

Tuttavia per chi nel momento non sia bene al corrente della situazione di fatto come delle disposizioni di legge, alle quali bisogna riportarsi in quanto regolatrici della materia, può essere utile aggiungere qualche notizia.

Per l'articolo 1 del testo unico delle leggi e decreti sul credito agrario, approvato con regio decreto 9 aprile 1922, n. 932, fra gli istituti esercenti il credito agrario furono compresi le Casse agrarie e di prestanze agrarie ed i Monti frumentari e nummari, i quali, quindi, regolati da tali disposizioni, vennero assoggettati alla autorità e vigilanza del Ministero di agricoltura, tenuto a dichiararne la costituzione e pronunciarne la trasformazione e ad approvarne lo statuto.

Per l'articolo 4 alla vigilanza dello stesso Ministero vennero sottoposti gli istituti esercenti il credito agrario. Per la Sardegna l'esercizio del credito venne affidato (articolo 87 e seguenti) alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari (allora non esisteva la provincia di Nuoro), le quali assunsero tale nome invece di quello originario di Cassa ademprivile per la provincia di Cagliari e Cassa ademprivile per la provincia di Sassari.

Per l'articolo 98 la vigilanza sulle Casse agrarie e sui Monti frumentari e nummari della Sardegna venne, di regola, delegata dal Ministro di agricoltura alle predette Casse provinciali di credito agrario, alle quali venne riconosciuta « la facoltà di disporre ispezioni anche sugli altri istituti di credito agrario che abbiano relazione di affari con le Casse agrarie ». Poichè il servizio di vigilanza e di ispezione imponeva spese non indifferenti, lo Stato

(capoverso dell'articolo 98 cit.) si impegnò a concorrere con un contributo annuo di lire 30.000, stanziato in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'agricoltura e da versare alle Casse provinciali.

Questo contributo venne mantenuto quando — per regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 — vennero adottati altri provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario; da tale data però le due Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari vennero fuse nell'unico Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede principale a Sassari, a favore del quale quindi venne corrisposto il contributo in discussione (v. articolo 14, n. 10 tanto del regio decreto-legge che della legge succitati).

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 vennero dettate le norme regolamentari per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509; e fra esse quella contenuta nello articolo 31 ripete che « le Casse comunali di credito agrario sono sottoposte alla vigilanza del Ministero (questa volta, per le modificazioni intervenute a seguito del rimaneggiamento o riordinamento delle competenze dei vari Ministeri, del Ministero della economia nazionale) che può delegarla agli istituti speciali di credito agrario competenti ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 »; ed aggiunge che « qualora una Cassa comunale non possa utilmente funzionare il Ministero dell'economia nazionale, su proposta del competente istituto speciale di credito agrario, potrà disporre che la gestione del patrimonio della Cassa sia assunta dall'istituto medesimo ». Tutto ciò dimostra come il servizio di vigilanza e di assistenza, divenuto e dichiarato indispensabile, dovesse essere non poco complesso e dispendioso, e di più lo è oggi, per evidenti ragioni.

A seguito dei noti eventi monetari quel contributo, che pure era modesto, veniva ridotto a lire 25.500 annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1934-35. E in tale misura venne mantenuto per tutti gli anni successivi ed è mantenuto tuttora, per quanto le spese relative al servizio siano enormemente aumentate.

Le Casse di credito agrario della Sardegna vigilate ed assistite come sopra sono in numero

di 215. Tale numero tende ad aumentare col ritorno, dopo lo sconquasso della guerra, a condizioni normali di vita e con l'impulso di miglioramento e progresso che è nelle stesse popolazioni; e tende ad aumentare ed allargarsi l'attività tanto delle Casse vigilate quanto degli istituti tenuti a vigilare. Perciò è facile pensare che il complesso delle spese necessarie a tale servizio ha raggiunto cifre ragguardevoli e toccherà man mano vertici sempre più alti. Ammesso, ad esempio, che per ogni Cassa esistente si imponga una spesa (considerata in limite piuttosto basso) di 20-30-40 mila lire annue, il peso totale gravante sull'Istituto di credito agrario per la Sardegna viene ad essere $(215 \times 20.000 - 30.000 - 40.000)$ di lire 4.350.000 6.450.000 - 8.600.000. È facile fare il conto per medie diverse e superiori. Ed è da considerare che, dovendosi provvedere, nello spirito delle disposizioni vigenti che sono state richiamate, alla creazione di nuove Casse agrarie e di nuovi Monti frumentari e nummari o allo allargamento e coordinamento maggiori e migliori delle Casse e Monti esistenti, la spesa ulteriore da sostenere è altrettanta ed anzi certamente maggiore. Il contributo dello Stato dunque, fissato prima in lire 30.000 e ridotto poi a lire 25.500, è diventato oggi veramente trascurabile ed assolutamente inoperante per gli scopi che si voleva e si deve voler raggiungere. Il nuovo contributo proposto viene ad essere solo dieci volte maggiore di quello iniziale; sicchè l'aumento risulta inadeguato e tanto più se si tiene presente che, per la svalutazione della moneta, il coefficiente di maggiorazione adottato dallo Stato - ad esempio nel campo delle imposte e tasse, ed ultimamente per la entità dei redditi immobiliari e catastali agli effetti della denuncia voluta dalla legge sulla riforma tributaria - si aggira sul numero 40. In relazione a ciò il contributo iniziale, e sia pure quello ridotto, dovrebbe essere di 40 volte maggiore, cioè aggirarsi sulle lire 1.200.000-1.020.000. Le spese sostenute dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna sono aumentate, come è facile immaginare, in misura superiore, sulla base, cioè, di un coefficiente assai più alto del 40.

È da augurare che con altro provvedimento il competente Ministero proponga di elevare il contributo in proporzione più adeguata; anzi

è bene che la nostra Commissione esprima un voto formale in tal senso.

Ma intanto a mio avviso il provvedimento in esame va approvato nel testo presentato dal Governo.

SPEZZANO. In linea di massima, noi siamo d'accordo sulla opportunità di approvare il presente disegno di legge. Dobbiamo soltanto rilevare che l'aumento a lire 300.000 del contributo in questione è da considerarsi addirittura irrisorio, tale, cioè da non poter dar modo di risolvere alcuno dei problemi che debbono essere affrontati dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna. Sul funzionamento di tale Istituto, non crediamo che sia questa la sede adatta per avanzare osservazioni, dalle quali pertanto ci asteniamo.

GUI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo si rende conto della modestia della maggiorazione proposta. D'altro canto, poichè il disegno di legge in esame si riferisce in parte ad un esercizio già scaduto, per quanto riguarda il futuro, dichiaro che non mancherò di farmi interprete, presso il Ministero, della opportunità di apportare al contributo dello Stato a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna un'ulteriore ed adeguata maggiorazione.

OGGIANO, relatore. Do atto all'onorevole Sottosegretario della sua dichiarazione, della quale lo ringrazio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1950-1951 è aumentato a lire 300.000 annue il contributo di cui all'articolo 98, terzo comma, del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, corrisposto dallo Stato all'Istituto di credito agrario per la Sardegna a titolo di parziale compenso delle spese inerenti alla vigilanza sulle Casse comunali e sugli altri enti di credito agrario dell'Isola.

(È approvato).

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 274.500, per lo esercizio finanziario 1950-51, si farà fronte

mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento previsto per il capitolo 122 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per lo stesso esercizio.

Di conseguenza l'autorizzazione di spesa di lire 250.000.000, di cui alla legge 29 giugno 1940, n. 877, è ridotta di lire 274.500.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle necessarie variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto a voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Modifiche al testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni in materia di licenze di pesca nelle acque dolci » (N. 1830).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifiche al testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni in materia di licenze di pesca nelle acque dolci.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Braschi.

BRASCHI, relatore. Col disegno di legge in esame si propone una modificazione alla attuale disciplina legislativa in materia di licenze di pesca nelle acque dolci, con un aumento delle relative tasse e soprattasse. In occasione della presentazione di questo disegno di legge a tutti noi sono pervenute numerose richieste ed istanze, relative le une alla materia specifica di cui al presente provvedimento, le altre a problemi di ordine più generale le quali mostrano chiaramente come nel Paese si avverta ormai diffusamente l'ina-

deguatezza delle disposizioni vigenti nel settore in questione, disposizioni che, come è noto, risalgono al testo unico del 1931, il quale, salvo qualche modificazione parziale, è rimasto finora sostanzialmente invariato. Vi è nelle categorie interessate, come in tutti coloro i quali si preoccupano del problema in esame, la aspirazione a vedere finalmente aggiornate, con una rielaborazione larga e organica, le norme esistenti in materia. Di tali aspirazioni e di tali esigenze si è reso conto del resto il Governo stesso, come può rilevarsi dalla relazione ministeriale premessa al presente disegno di legge, nella quale tra l'altro si legge: « Attualmente tutta la materia relativa alle licenze di pesca nelle acque dolci deve essere aggiornata ed anzi adeguata alle nuove esigenze ». Ciò premesso, mi pare che si possa senz'altro sorvolare su tutte quelle istanze che non abbiano stretta attinenza con l'argomento trattato nel disegno di legge in esame, limitando così la nostra disamina al problema della concessione delle licenze di pesca nelle acque dolci, che nel presente disegno di legge vengono suddivise in due tipi diversi in base ad una precisa distinzione tra due categorie di pescatori, e all'onere che sui pescatori stessi viene a gravare per l'aumento proposto delle relative tasse e soprattasse. Il disegno di legge in esame, infatti, è ristretto nell'ambito di questi due specifici punti, e si limita quindi ad ovviare ai più gravi inconvenienti derivanti dalla applicazione del testo unico del 1931.

Osservo innanzi tutto che col testo unico dell'ottobre 1931, successivamente modificato nel 1938 con il regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, prima della emanazione del successivo decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, che modificava ulteriormente le norme in materia, il legislatore, ai fini della concessione della licenza di pesca e della imposizione della tassa, suddivise le categorie dei pescatori in pescatori di mestiere e pescatori di diletto, a seconda che il pescatore stesso esercitasse o meno la pesca « a scopo di lucro e per trarne in tutto o in parte i mezzi del proprio sostentamento ». In base a tale distinzione veniva applicato un diverso trattamento alle due categorie.

Essendosi rivelata però, all'atto pratico, tale definizione incerta e inadeguata, col regio

decreto legislativo 7 giugno 1946, n. 581, e con il successivo decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, la distinzione tra le due categorie di pescatori, di mestiere e di diletto, venne basata su elementi di fatto che si ritennero più precisi e indicativi, cioè sull'attrezzatura strumentale usata dal pescatore.

Partendo da tale criterio discriminativo, vennero istituiti tre tipi di licenze. Esiste, così, innanzi tutto, la licenza valida per la pesca con ogni tipo di attrezzo, per la quale viene pagata una tassa di lire 1000 ad una soprattassa di lire 500; un secondo tipo di licenza viene concesso per la pesca esercitata con la canna con uno o più ami, con la bilancia di misura non superiore a metri 1,50 per lato, con canna da lancia, con mulinello e con tirindana: per questo tipo di licenza viene pagata una tassa di 600 lire e una soprattassa di 400 lire; infine, un terzo tipo di licenza viene concesso per la pesca esercitata con la canna con uno o più ami e con la bilancia di misura non superiore a metri 1,50 per lato: per questo tipo di licenza viene pagata una tassa di lire 300 ed una soprattassa di lire 200.

Anche questo criterio discriminativo si è però palesato insufficiente a salvaguardare il pescatore di mestiere, in quanto si è venuto sempre più accrescendo il numero di coloro che si muniscono del tipo di licenza che consente l'uso di tutte le reti e gli attrezzi di pesca consentiti e in particolare degli attrezzi a grande cattura. In altre parole, si è manifestata l'impossibilità di desumere la qualifica del pescatore dalla semplice indicazione degli attrezzi usati, e pertanto la figura del pescatore dilettante si è avvicinata sempre più a quella del pescatore di mestiere, fino a confondersi con essa. Ciò provoca due gravi inconvenienti, quello, cioè, della progressiva distribuzione del patrimonio ittico nazionale, causata dall'aumentato numero dei pescatori, e in secondo luogo quello della concorrenza del pescatore dilettante ai danni del pescatore di mestiere, il quale, come è ovvio, ha bisogno di essere difeso, perchè possa continuare a svolgere la sua funzione di elemento attivo dell'economia del Paese e non venga, quindi, a trovarsi in condizione di non poter più trarre dalla propria fatica i mezzi per il proprio sostentamento.

Riconosciuta, così, la necessità di modificare le norme vigenti in materia, il disegno di legge sottoposto al nostro esame intende tornare alla primitiva distinzione tra pescatori di mestiere e pescatori dilettanti, attribuendo ai primi una determinata attrezzatura ed agli altri una attrezzatura minore. Tuttavia, per la identificazione del pescatore di mestiere viene richiesta una attestazione dal sindaco del Comune di domicilio, previo parere, per le località di maggiore interesse peschereccio, di una apposita Commissione composta dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria. In tale modo si potrebbe ovviare agli inconvenienti da me ora accennati e si permetterebbe un'identificazione sufficientemente precisa del pescatore di mestiere: esso soltanto potrebbe esercitare la pesca con tutti gli attrezzi e pertanto verrebbe a distinguersi nettamente dal pescatore dilettante che non potrebbe mai così esercitare la pesca con attrezzi a grande coltura.

In base a tali principi viene modificato anche l'importo delle relative tasse e delle soprattasse. Infatti la tassa annua di concessione governativa per i pescatori di mestiere viene elevata da lire 1000 a lire 1500 e la relativa soprattassa da lire 500 a lire 1.000, mentre i due attuali tipi di licenza per pescatore dilettante, per i quali sono previste rispettivamente le tasse di lire 600 e di lire 300, vengono fusi in un unico tipo con la tassa di lire 900 e le relative soprattasse, in lire 400 e in lire 200, vengono trasformate in quella di lire 600.

Salvo quegli ulteriori chiarimenti che potranno essere richiesti nel corso della discussione dei singoli articoli, ritengo di poter proporre senz'altro la approvazione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Debbo fare presente che mi è pervenuto, come credo che sia pervenuto al relatore, senatore Braschi, un memoriale da parte della Federazione nazionale liberi sindacati lavoratori della pesca, nel quale si esprimono le doglianze della categoria interessata per il trattamento che verrebbe ad essa fatto, in base al disegno di legge in esame, specie per quanto riguarda l'importo delle tasse e delle soprattasse, che il disegno di legge stesso prevede meno gravoso per i pescatori dilettanti.

TARTUFOLI. Debbo esprimere il mio parere contrario alla approvazione di questo disegno di legge. Io sono infatti profondamente persuaso che occorre affrontare il problema in esame in tutti i suoi aspetti, organicamente, dal punto di vista cioè di una riforma amministrativa. Credo anzi che un nostro eventuale atteggiamento negativo nei confronti di questo particolare provvedimento possa assumere il significato di una volontà decisa, da parte del Parlamento, di arrivare al più presto alla auspicata unificazione dei servizi della pesca. A questo riguardo mi sia consentito di ricordare che il Parlamento più volte ha manifestato, in sede di discussione dei bilanci, il suo preciso convincimento sulla necessità che i servizi della pesca non continuino a dipendere da due Ministeri, cioè da quello della Marina mercantile e da quello dell'Agricoltura. Mentre quest'ultimo dispone di tutti gli organi di ricerca necessari ed ha alle sue dipendenze gli istituti ittologici, i quali non possono essere sottratti alla sua competenza perchè sono legati ai problemi della bonifica, della irrigazione ecc., il Ministero della marina mercantile non desiste dalla sua pretesa di occuparsi di una materia che, come quella in esame, sente assai relativamente: nonostante, infatti, la costituzione di una Direzione generale della pesca e malgrado l'opera svolta attualmente da un Sottosegretario, quale l'onorevole Tambroni che si dedica con molta passione, e di ciò gli si deve rendere pubblica lode, alle questioni attinenti alla pesca, il Ministero della marina mercantile non ha dimostrato di possedere nè l'efficienza, nè, vorrei dire, il temperamento necessari per affrontare problemi di questa natura.

Debbo quindi ribadire, anche in questa circostanza, l'opinione mia, del resto largamente diffusa, mi pare, anche tra i colleghi, che il Ministero della agricoltura debba finalmente prendere atto nei nostri desideri, procedendo a quella riforma dei servizi della pesca che il Parlamento ha più volte affermato di ritenere necessaria ed urgente.

Per quanto riguarda la questione che oggi ci occupa, come lo stesso relatore ha osservato, il disegno di legge in esame tende a modificare solo parzialmente il testo unico del 1931, mentre ormai la situazione generale relativa

ai problemi della pesca si è talmente modificata da richiedere una revisione integrale delle norme di cui al testo unico già citato. Ci si limita, cioè, a proporre una modifica dell'attuale disciplina fiscale, senza toccare gli aspetti più vasti ed essenziali del problema della pesca. Ad ogni modo, anche a prescindere da queste considerazioni di indole generale, debbo dichiararmi d'accordo con il gesto di protesta dei sindacati, i quali lamentano che al pescatore dilettante, che praticamente fa concorrenza al pescatore di mestiere, contribuendo così alla progressiva distruzione del nostro patrimonio ittico, venga imposto un onere fiscale assai meno pesante di quello che viene a gravare sul pescatore di mestiere, il quale dalla pesca trae i mezzi indispensabili per il suo sostentamento.

In conclusione, ritengo che l'esame della materia sulla quale verte il presente disegno di legge debba essere rinviato a quanto ci verrà presentato finalmente un disegno di legge che risolva in modo completo ed esauriente tutti i problemi relativi alla pesca.

SPEZZANO. Credo necessario innanzi tutto rilevare che il Ministero dell'agricoltura, il quale da ben otto anni ha promesso una legge organica sulla caccia e sulla pesca, fino ad oggi non ancora ha provveduto in merito. Quanto poi al disegno di legge in esame, esso non solo ostacola la soluzione del problema della pesca, ma la impedisce e addirittura la allontana. Tutto questo deve farci persuasi della necessità di richiamare l'attenzione del Ministero dell'agricoltura sulla effettiva importanza del problema della pesca, la cui soluzione non può essere ulteriormente dilazionata o evitata con l'espedito, a cui troppo spesso si ricorre, della presentazione di particolari provvedimenti, di modesta portata e di ordinaria amministrazione, che non toccano le questioni più assillanti di ordine generale. È necessario che il Ministero dell'agricoltura proceda ad una sistemazione definitiva ed organica della materia in esame. Sappiamo che presso questo Ministero è stata insediata una Commissione di studio, della quale, tra parentesi, fanno parte persone che dovrebbero esserne escluse, perchè economicamente interessate alla questione, i cui lavori non sappiamo a che punto siano giunti. Tutte le nostre insistenze, ripetute ormai da tre anni

a questa parte, non sono valse ad indurre il Governo a prendere finalmente l'iniziativa della elaborazione di un provvedimento organico in materia.

Ciò premesso, entrando nel merito di questo disegno di legge, debbo rilevare che con esso verrebbe ad essere introdotta nella nostra legislazione sulla caccia e sulla pesca un principio che non ha alcun precedente, cioè, la distinzione tra professionisti e dilettanti: è ovvio, infatti, che l'approvazione di un tale principio potrebbe costituire la premessa dell'inserimento di tale principio stesso in quelle che potranno essere domani le disposizioni generali in materia. Inoltre, nel presente disegno di legge è considerato anche l'aspetto che possiamo definire senz'altro essenziale in ogni disciplina legislativa sulla caccia e sulla pesca, cioè quello delle tasse e delle soprattasse. Per dare una idea della importanza di tale problema, basti pensare che il gettito annuo delle tasse venatorie, in parte per giunta obbligatorie, si aggira intorno ai tre miliardi. Ora a me pare che innanzitutto debba essere chiarito se tali imposizioni fiscali debbano essere obbligatorie o facoltative e, in secondo luogo, se il gettito che esse danno debba essere corrisposto alla Federazione già costituita oppure ad altre organizzazioni in via di costituzione secondo quanto da alcuni si va dicendo.

Concludendo, chiedo che la discussione del disegno di legge in esame venga sospesa, in attesa che il Governo presenti al Parlamento un disegno di legge definitivo sulla caccia e sulla pesca.

FABBRI. Debbo aggiungere poche osservazioni a quanto è stato rilevato dal senatore Spezzano. Innanzitutto mi associo alla sua richiesta che la discussione del presente disegno di legge venga sospesa e che il Ministero della agricoltura sia invitato a studiare una soluzione organica e definitiva del problema della pesca. Come è già stato osservato, il provvedimento proposto non modifica sostanzialmente né migliora le attuali disposizioni in materia, poichè si limita a prescrivere un aumento delle tasse e delle soprattasse, a seconda della qualifica rivestita dal pescatore. Il problema della pesca nelle acque dolci in Italia deve essere considerato nel suo complesso ed in modo sistematico, con una revisione profonda

del testo unico del 1931, attualmente vigente. A questo riguardo, devo dire che io non discosto certamente l'importanza di una discriminazione fra i diversi tipi di licenze, intesa a difendere il pescatore di mestiere dal pescatore dilettante e in particolare da chi esercita la pesca con mezzi nocivi alla conservazione e all'arricchimento del nostro patrimonio ittico. A ciò deve però accompagnarsi una visione organica di tutti i vari problemi connessi con la pesca e con l'incremento di tale attività, come ad esempio quello della semina degli avannotti, se si vuole veramente che la pesca possa avere tutta la sua importanza economica, importanza che non credo necessario qui sottolineare.

Per questi motivi invito anch'io il Governo a non insistere perchè si prosegua oltre nella discussione del presente disegno di legge e ad elaborare un provvedimento che disciplini organicamente tutta la materia in questione. L'urgenza di una tale iniziativa mi sembra del tutto evidente, quando si pensi, da un lato, alla importanza, specie dal punto di vista alimentare, di questa branca dell'economia nazionale, e, dall'altro, alla deplorabile attuale situazione di incuria e di abbandono in cui essa versa. Il nostro patrimonio ittico non è oggi né protetto né difeso, anche per l'assenteismo e l'inerzia degli organi competenti, con conseguente progressivo aggravarsi delle condizioni di miseria in cui vivono i pescatori di mestiere.

CONTI. Nel corso della discussione è stato sollevato, fra l'altro, il problema della competenza in materia di pesca; ma, a mio avviso, tale problema non è stato impostato nei termini più esatti e precisi: ad esempio le osservazioni del collega Tartufoli si riferivano, mi pare, essenzialmente alla pesca marittima. Dico questo perchè non bisogna dimenticare che la pesca nelle acque interne costituisce, a norma della Costituzione, una specifica competenza della Regione. L'attribuzione della pesca nelle acque interne alle Regioni è senz'altro razionale in quanto ogni disciplina legislativa in materia necessariamente deve tenere conto delle diverse caratteristiche e delle particolari condizioni ambientali che, come è ovvio, variano da regione a regione. In altre parole, una serie di disposizioni, in materia di pesca nelle acque interne,

di carattere soltanto generale, da applicarsi cioè, in tutto il Paese, rappresenterebbe, a mio avviso, una soluzione del problema affatto inadeguata, dovendosi invece preferire un complesso di provvedimenti di natura del tutto locale.

Ciò premesso, concordo con quanto ha affermato il senatore Tartufoli sulla necessità, cioè, che il problema della pesca marittima venga finalmente affrontato in modo organico ed integrale, evitando, così, provvedimenti troppo particolari, di portata assai limitata che per tal fatto spesso riescono privi di ogni efficacia. Ciò arreca un danno enorme al Paese, in quanto suscita confusione e sfiducia nell'opinione pubblica. Si tratta di un sistema pertinacemente seguito dalla burocrazia ministeriale, che deve essere frenato e represso. A questo proposito potrei citare quanto è stato denunciato, sul giornale «Il Tempo» qualche giorno fa, dal generale Ezio Garibaldi, il quale faceva rilevare che un provvedimento recentemente approvato, a favore dei garibaldini, non faceva che ricalcare una legge già esistente fin dal 1935-36. Ciò rappresenta un inconveniente inevitabile quando si segue il sistema di accumulare leggi su leggi, senza seguire criteri razionali ed organici. Occorre, a mio parere, procedere ad una revisione integrale della nostra legislazione, abrogando talune leggi, altre modificandole, se veramente si vuol porre ordine in quello che è oggi un coacervo informe e incoerente di disposizioni legislative.

Detto questo, torno a dichiarare d'essere d'accordo con quanto ha detto il senatore Tartufoli sulla necessità di una legislazione organica sulla pesca marittima, alla quale è augurabile si provveda al più presto, come sono d'accordo anche con il senatore Fabbri sulla necessità di giungere ad una regolamentazione sistematica della pesca nelle acque interne. Per quanto, però, riguarda questo ultimo punto, riallacciandomi a quanto ho prospettato poco fa, debbo dire, che, a mio parere, si potrà anche arrivare ad una legge cornice, di carattere nazionale, riservando tuttavia alle Regioni

il compito di provvedere alla emanazione delle opportune norme di carattere locale.

Colgo l'occasione di questa discussione in materia di pesca nelle acque dolci, per rivolgere una pressante richiesta all'onorevole Sottosegretario. Lo scorso anno le popolazioni rivierasche del lago di Massaciuccoli, le quali traggono per lo più i mezzi per il loro sostentamento dalla caccia sul lago, si rivolsero al Ministero dell'agricoltura per ottenere, secondo lo spirito e la lettera della Costituzione, che i privilegi goduti per concessione governativa da un possidente del luogo venissero soppressi e la relativa concessione non venisse rinnovata. Era allora Sottosegretario per l'agricoltura il senatore Canevari, il quale non mancò di provvedere immediatamente perchè le aspirazioni di quelle popolazioni venissero soddisfatte e la concessione, che scadeva appunto l'anno scorso, non venisse rinnovata. Senonchè l'ufficio ministeriale competente, ad onta delle disposizioni impartite, riuscì a far firmare il provvedimento di rinnovo della concessione al ministro Segni, non informato della cosa. Ciò, purtroppo, accade frequentemente e, direi, sistematicamente nei nostri Ministeri, e non vi è quindi da stupirsi dell'accaduto. Il ministro Segni, che è quel galantuomo che tutti conosciamo, non poté così revocare il provvedimento, per ovvi motivi, ma limitò il rinnovo della concessione ad un solo anno. Io stesso mi dichiarai soddisfatto della soluzione, in considerazione della situazione di fatto che si era venuta a creare. Ora, l'anno sta per scadere ed il rinnovo della concessione non deve ulteriormente avvenire. Chiedo, quindi, all'onorevole Sottosegretario di voler impartire senz'altro le opportune disposizioni agli uffici competenti nel senso da me ora indicato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti la proposta di sospensiva della discussione del presente disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La riunione termina alle ore 11.